

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2023 – 2025



Comune di Buonvicino (CS)

Via Roma 10, 87020, Buonvicino (CS)

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO – COMUNE DI BUONVICINO

Sommario

1	PREMESSA	2
2	CRITERI DI VALUTAZIONE	3
2.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ENTRATE	4
2.1.1	Tributi	4
2.1.2	Trasferimenti correnti	5
2.1.3	Entrate extratributarie	6
2.1.4	Entrate in conto capitale	7
2.1.5	Riduzione di attività finanziarie	8
2.1.6	Accensione di prestiti	9
2.1.7	Anticipazioni	9
2.2	CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE USCITE	10
2.2.1	Spese correnti	11
2.2.2	Spese in conto capitale	12
2.2.3	Incremento di attività finanziarie	13
2.2.4	Rimborso di prestiti	14
2.2.5	Chiusura delle anticipazioni	15
2.3	PREVISIONI DI CASSA	15
3	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	16
3.1	CRITERI E DETERMINAZIONE DEI FONDI ACCANTONAMENTO	17
3.1.1	Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità - principi	17
3.1.1.1	Il Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità nel bilancio di previsione	18
3.1.2	Altri fondi di accantonamento	18
3.1.2.1	Fondo rischi contenzioso	18
3.1.2.2	Fondo perdite società partecipate	19
3.1.2.3	Fondo per indennità di fine mandato	19
3.1.2.4	Fondo di Anticipazione di Liquidità	19
		22
4	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	22
4.1	COMPOSIZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	23
5	Equilibri finanziari e principi contabili	24
5.1	Composizione ed equilibrio del bilancio corrente	25
5.2	Composizione ed equilibrio parte capitale	26
6	Altre informazioni	27
6.1	Partecipazioni in società	27

6.2	GARANZIE PRESTATE	28
6.3	Impieghi finanziari in strumenti derivati	28
7	CONCLUSIONI	29

1 PREMESSA

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, con l'adozione della contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero di una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

- introduzione del Documento Unico di Programmazione (DUP)
- nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- applicazione dei principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (F.C.D.E.) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
- previsione di uno specifico piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento.

Tra gli allegati al Bilancio di previsione è prevista la "Nota integrativa", documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di esplicitare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

Ai sensi dell'art.11 comma 5 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. la Nota Integrativa al bilancio deve contenere:

- a) i **criteri di valutazione** adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli **accantonamenti per le spese potenziali** e al **fondo crediti di dubbia esigibilità**, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco delle **quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto** al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco degli eventuali **utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto**, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per **spese di investimento** finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il **fondo pluriennale vincolato** comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle **garanzie principali** o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli **oneri** e gli **impegni** finanziari stimati e stanziati in bilancio, **derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati** o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei **propri enti ed organismi strumentali**, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle **partecipazioni possedute** con l'indicazione della relativa **quota percentuale**;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

A partire dal Bilancio 2021/23 gli aggiornamenti al principio contabile della programmazione – All.4/1 dal D.Lgs.118/20211 hanno introdotto nuove disposizioni che integrano le informazioni sopra elencate.

Nello specifico, i primi elementi nuovi emergono a seguito dell'introduzione dei prospetti **a/1, a/2 e a/3 al risultato di amministrazione presunto**, che l'articolo 6, secondo comma, del DM 1 agosto 2019 ha reso obbligatori, nel caso di iscrizione a bilancio delle quote dell'avanzo presunto, a decorrere dal bilancio 2021/2024.

La nota integrativa deve riepilogare ed illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione presunto, evidenziandone gli eventuali utilizzi anticipati delle quote del risultato di amministrazione presunto, effettuati nel rispetto delle norme e dei principi contabili (punto 9.11.4 del principio contabile della programmazione allegato 4/1 al Dlgs 118/0211).

La norma, nel caso di utilizzo di quote di avanzo presunto in sede di predisposizione del bilancio, richiede la descrizione delle componenti più rilevanti relative all'utilizzo dei fondi e delle entrate vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto, previsto nel bilancio di previsione, nel rispetto dei vincoli e delle finalità degli accantonamenti.

2 CRITERI DI VALUTAZIONE

Il bilancio triennale, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra le previsioni dei diversi esercizi.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n.1 - **Annualità**);
- il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n.2 - **Unità**);

- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi (rispetto del principio n.3 - **Universalità**);
- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n.4 - **Integrità**).

Partendo da queste linee conduttrici, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del principio n.15 - **Equilibrio di bilancio**)

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del principio n.16 - **Competenza finanziaria**).

Per attribuire gli importi ai rispettivi esercizi è stato seguito il criterio della competenza potenziata il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.

2.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ENTRATE

Le previsioni di bilancio sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari e integrate, in casi particolari, anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità).

Il dimensionamento degli stanziamenti è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico e programmatico oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento, e ciò al fine di rendere affidabili tutti i documenti così predisposti (attendibilità).

La formulazione delle previsioni di bilancio si è concretizzata nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza).

I modelli di bilancio espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la consultazione mentre i valori numerici più importanti sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nelle tabelle e nei testi della Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità).

Nell'affrontare questi aspetti si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori finali di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e possiedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza sull'attività svolta dall'amministrazione (rispetto del principio n.5 - **Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità**).

Gli stanziamenti di entrata sono stati valutati anche in base ai rispettivi andamenti storici ed ai riflessi

che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - **Congruità**).

Dopo questa doverosa premessa di carattere generale, il prospetto seguente mostra il riepilogo dell'entrata per titoli, in sintonia con quanto riportato nella prima parte del bilancio ufficiale.

DESCRIZIONE	2023	2024	2025
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.112.646,83	1.136.264,31	1.136.264,31
2 - Trasferimenti correnti	546.712,76	462.345,76	404.347,74
3 - Entrate extratributarie	212.150,00	207.150,00	207.150,00
4 - Entrate in conto capitale	4.143.817,51	9.485.215,00	13.823.717,25
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	4.681.200,00	4.681.200,00	4.681.200,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	12.698.242,14	17.967.175,07	22.247.679,30

2.1.1 Tributi

Le risorse di questa natura comprendono:

- le imposte, tasse e tributi simili (Tip.101)
- le compartecipazioni di tributi (Tip.104)
- fondi perequativi delle amministrazioni centrali (Tip.301)
- fondi perequativi della regione e/o provincia autonoma (Tip.302)

Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione

dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Tributi. I ruoli ordinari sono stati stanziati nell'esercizio di formazione, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato; per quest'ultimo aspetto, si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incassato invece che per l'intero ammontare del ruolo) ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa in luogo del nuovo, e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse;
- Sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi, qualunque sia la data della loro effettiva emissione (pregressi o futuri), saranno accertate per cassa per cui la previsione del bilancio tiene conto di questa deroga al principio;
- Tributi riscossi dallo stato o da altra amministrazione pubblica, saranno accertati nell'esercizio in cui l'ente pubblico erogatore avrà provveduto ad adottare, nel proprio bilancio, l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa. La previsione, di conseguenza, adotta lo stesso criterio e colloca l'entrata nell'esercizio in cui presumibilmente si verificherà questa condizione;
- Tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti, possono essere accertati, e quindi previsti nel documento contabile triennale, sulla base delle riscossioni che si stima saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto oppure, in alternativa, sulla base dei presumibili accertamenti effettuati sul rispettivo esercizio di competenza e per un importo non superiore a quello che sarà comunicato dal competente dipartimento delle finanze, od altro organo centrale o periferico del governo.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate tributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

DESCRIZIONE	2023	2024	2025
101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	819.173,83	820.240,31	820.240,31
104 - Compartecipazioni di tributi	293.473,00	316.024,00	316.024,00
301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00
302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.112.646,83	1.136.264,31	1.136.264,31

2.1.2 Trasferimenti correnti

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole

tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Appartengono a questo genere di entrata:

- trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.101)
- trasferimenti correnti da famiglie (Tip.102),
- trasferimenti correnti da imprese (Tip.103)
- trasferimenti correnti da istituzioni sociali private al servizio delle famiglie (Tip.104)
- trasferimenti correnti dall'unione europea e dal resto del mondo (Tip.105).

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Trasferimenti da PA, famiglie, imprese, istituzioni private, sono stati previsti, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente;
- Trasferimenti UE, questo genere di entrata, suddivisa nella quota a carico dell'unione europea e in quella eventualmente co-finanziata a livello nazionale, sarà accertabile solo nel momento in cui la commissione europea dovesse decidere di approvare il corrispondente intervento. Con questa premessa, lo stanziamento sarà allocato negli esercizi interessati dagli interventi previsti dal corrispondente cronoprogramma. L'eccezione è rappresentata dalla possibile erogazione di acconti rispetto all'effettiva progressione dei lavori, condizione questa che farebbe scattare l'obbligo di prevedere l'entrata, con il relativo accertamento, nell'esercizio di accredito dell'incasso anticipato.

Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La previsione di entrata, pertanto, colloca lo stanziamento nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato il provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione.

Il prospetto mostra la composizione sintetica dei trasferimenti correnti mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

DESCRIZIONE	2023	2024	2025
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	546.712,76	462.345,76	404.347,74
102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00
103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00
104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
105 - Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00

TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti Correnti	546.712,76	462.345,76	404.347,74
---	-------------------	-------------------	-------------------

2.1.3 Entrate extratributarie

Rientra in questo titolo:

- Vendita di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100)
- Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200)
- Interessi attivi (Tip.300)
- Altre entrate da redditi da capitale (Tip.400)
- Rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500)

Le previsioni di bilancio, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Gestione dei servizi pubblici, i proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui servizio sarà effettivamente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;
- Interessi attivi. Sono stati previsti nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono stanziabili solo nell'esercizio in cui si stima avverrà l'incasso;
- Gestione dei beni, le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono state previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, applicando quindi la regola generale. Anche le entrate da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e che costituiscono, pertanto, risorse di natura non ricorrente, sono state previste con il medesimo criterio e prevalentemente destinate, in virtù della loro natura, al finanziamento di investimenti.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate extratributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

DESCRIZIONE	2023	2024	2025
100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	193.300,00	193.300,00	193.300,00
200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.200,00	200,00	200,00
300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00

400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
500 - Rimborsi e altre entrate correnti	13.650,00	13.650,00	13.650,00
TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie	212.150,00	207.150,00	207.150,00

2.1.4 Entrate in conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo:

- Tributi in conto capitale (Tip.100)
- Contributi agli investimenti (Tip.200)
- Trasferimenti in conto capitale (Tip.300)
- Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400)
- Altre entrate in conto capitale (Tip.500)

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio. In particolare, ed entrando quindi nello specifico, le entrate che derivano da:

- Trasferimenti in conto capitale, sono state previste, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile;
- Alienazioni immobiliari, il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito con la conseguenza che la relativa entrata è stanziabile nell'esercizio in cui si prevede verrà a concretizzarsi questa condizione. L'eventuale presenza dei beni nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, unitamente alla possibile indicazione della modalità di pagamento del corrispettivo (immediata o rateizzata), sono elementi importanti che sono stati ripresi per consentire l'esatta attribuzione dell'entrata al rispettivo esercizio;
- Alienazione di beni o servizi non immobiliari, l'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata sarà accertata, e quindi prevista in bilancio, nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo, e questo, in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;
- Cessione diritti superficie, la previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecuniaria). Lo stesso criterio si applica sia agli atti di cessione già sottoscritti, e quindi accertati prima della stesura di questo bilancio, che a quelli futuri previsti nel periodo considerato dalla programmazione triennale;
- Concessione di diritti patrimoniali, anche l'entrata prevista per la concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali, conseguenti all'avvenuta emanazione dei relativi atti amministrativi, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del relativo credito (principio generale). Lo stesso criterio è stato applicato sia nel caso di cessioni sottoscritte nel

passato che nell'ipotesi di nuovi contratti di concessione, il cui perfezionamento sia previsto nel triennio entrante;

- Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione), in questo caso, i criteri applicati cambiano al variare della natura del cespite. L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è stata prevista nell'esercizio in cui sarà materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate. La seconda quota, collegata invece all'avvenuta ultimazione dell'opera, è imputabile nell'esercizio in cui sarà effettivamente riscossa (applicazione del principio di cassa, ammesso solo se espressamente previsto dalla norma, come in questo caso) per cui l'eventuale stanziamento, se previsto, è stato imputato applicando il medesimo criterio.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate in conto capitale mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

DESCRIZIONE	2023	2024	2025
100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
200 - Contributi agli investimenti	4.143.817,51	9.485.215,00	13.823.717,25
300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00
500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	4.143.817,51	9.485.215,00	13.823.717,25

2.1.5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

Il titolo include:

- Alienazione di attività finanziarie (Tip.100)
- Riscossione di crediti a breve (Tip.200)
- Riscossione di crediti a medio e lungo termine (Tip. 300)
- Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (Tip.400)

Questi stanziamenti, ove previsti, sono imputati nell'esercizio in cui si prevede che l'obbligazione diventerà esigibile. In questo caso, pertanto, e senza la presenza di specifiche deroghe, si applica il principio generale della competenza potenziata.

Per quanto riguarda il contenuto delle operazioni da cui hanno poi origine le previsioni di entrata,

movimenti che sono di norma associati ad analoghe operazioni presenti nel versante delle spese, si rimanda a quanto riportato nel corrispondente argomento delle uscite (acquisizione di attività finanziarie).

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle riduzioni di attività finanziarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

DESCRIZIONE	2023	2024	2025
100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00

2.1.6 Accensione di prestiti

Queste previsioni, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle varie tipologie, sono state formulate applicando il principio generale della competenza che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione diventerà esigibile.

Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per:

- Emissione di titoli obbligazionari (Tip.100)
- Accensione di prestiti a breve (Tip.200)
- Accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo (Tip.300)
- Altre forme residuali (Tip.400/E).

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Assunzione di prestiti, l'accensione di mutui passivi e le operazioni ad essa assimilate, se prevista nel bilancio triennale, è stata imputata negli esercizi in cui si ritiene che la somma oggetto del prestito diventerà effettivamente esigibile. Si tratta, pertanto, del momento in cui il soggetto finanziatore renderà materialmente disponibile il finanziamento in esecuzione a quanto previsto dal relativo contratto;
- Contratti derivati, la rilevazione dei movimenti, conseguenti all'eventuale stipula di contratti di questa natura, sarà effettuata rispettando il principio dell'integrità del bilancio per cui i flussi finanziari attivi o passivi, prodotti dall'andamento aleatorio insito nell'essenza stessa di questo contratto atipico, saranno contabilizzati in modo separato. I movimenti di segno positivo, ove presenti, sono pertanto previsti e riportati tra le entrate degli esercizi in cui il corrispondente credito (saldo finanziario attivo) si presume diventerà esigibile.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle accensioni di prestiti mentre il dettaglio è riportato

nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

DESCRIZIONE	2023	2024	2025
100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00
400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00

2.1.7 Anticipazioni

Questo titolo comprende le sole:

- Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100)

La previsione, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che saranno estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale previsione di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto stanziamento in uscita (chiusura di anticipazioni), indica la stima dell'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può legittimamente utilizzare in ciascuno degli esercizi. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce lo stanziamento all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica andrà a perfezionarsi, diventando così effettivamente esigibile.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

DESCRIZIONE	2023	2024	2025
100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTALE TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

2.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE USCITE

Come per le entrate, anche le previsioni sulle uscite sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento ed evitando, nel contempo, sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste di spesa (attendibilità).

Le stime sulle uscite sono state precedute da un'analisi di tipo storico e programmatico ed accompagnate, ove ritenuto necessario, anche da altri parametri obiettivi di riferimento, e questo, al fine di rendere affidabili i documenti così predisposti (attendibilità).

Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevoli la consultazione.

I valori numerici più importanti, infine, sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nella Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità).

Anche in questo caso, si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e posseggano, inoltre, una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica (rispetto del principio n.5 - **Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità**).

Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando, durante la gestione futura, il ricorso a possibili adattamenti. Il bilancio, infatti, essendo per sua natura "di previsione" non può essere costruito come un sistema articolato di documenti immodificabili. Un simile approccio, che negherebbe l'evidente complessità della gestione e produrrebbe una rigidità eccessiva nella gestione, è poco realistico ed è quindi controproducente.

Dal punto di vista prettamente contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell'avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (rispetto del principio n.7 - **Flessibilità**).

Le previsioni, con le spiegazioni di metodo e contenuto riportate nei punti che seguono, sono state valutate anche in base agli andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - **Congruità**).

Il prospetto seguente mostra il riepilogo delle spese per titoli, in sintonia con quanto riportato negli allegati del bilancio di previsione ufficiale.

DESCRIZIONE	2023	2024	2025
1 - Spese correnti	1.908.890,98	1.770.642,61	1.642.444,59
2 - Spese in conto capitale	4.133.817,51	9.480.215,00	13.818.717,25
3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
4 - Rimborso di prestiti	44.549,79	44.549,79	105.049,79
5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	4.681.200,00	4.681.200,00	4.681.200,00
TOTALE GENERALE SPESE	12.768.458,28	17.971.538,31	22.252.042,54

2.2.1 Spese correnti

Le uscite di questa natura comprendono:

- Redditi da lavoro dipendente (Macro 1)
- Imposte e tasse (Macro 2)
- Acquisto di beni e servizi (Macro 3)
- Trasferimenti correnti (Macro 4)
- Interessi passivi (Macro 7)
- Altre spese per redditi da capitale (Macro 8)
- Rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro 9)
- Altre spese correnti (Macro 10)

In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Trattamenti fissi e continuativi (personale), questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione e questo, anche nel caso di personale comandato eventualmente pagato dall'ente che beneficia della prestazione. In quest'ultima circostanza, il relativo rimborso è previsto nella corrispondente voce di entrata;
- Rinnovi contrattuali (personale), la stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;
- Trattamento accessorio e premiante (personale), questi importi, se dovuti, sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti;

- Fondo sviluppo risorse umane e produttività (personale), è stanziato nell'esercizio a cui la costituzione del fondo si riferisce. In caso di mancata costituzione, e quindi in assenza di impegno della spesa nel medesimo esercizio, le corrispondenti economie confluiranno nel risultato di amministrazione a destinazione vincolata, ma solo nei limiti della parte del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione nazionale collettiva;
- Acquisti con fornitura intrannuale (beni e servizi), questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione;
- Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi), le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui andrà a maturare la rata di affitto o sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;
- Aggi sui ruoli (beni e servizi), è prevista nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate saranno accertate, e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata con il concessionario;
- Gettoni di presenza (beni e servizi), sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;
- Utilizzo beni di terzi (beni e servizi), le spese relative al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è prevista a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;
- Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti), sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere;
- Contributi in conto interessi (trasferimenti correnti), sono di competenza degli esercizi in cui verranno a scadere le singole obbligazioni poste a carico di questo ente (concedente), che si uniforma, così facendo, al contenuto del piano di ammortamento del prestito assunto dall'ente beneficiario del contributo;
- Contributi correnti a carattere pluriennale (trasferimenti correnti), se previsti in bilancio, seguono i criteri di attribuzione esposti per i contributi in conto interesse;
- Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi), sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento;
- Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi), questo genere di spese legali, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono provvisoriamente imputate all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la re-imputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporterà il ricorso alla tecnica del fondo pluriennale vincolato che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione;
- Sentenze in itinere (beni e servizi), la presenza di cause legali in cui sussistono fondate preoccupazioni circa l'esito non favorevole del contenzioso è un elemento che può incidere sulla solidità e sulla sostenibilità nel tempo degli equilibri di bilancio, e questo, anche in presenza di sentenze non definitive. Esiste, pertanto, un'obbligazione passiva che è condizionata al verificarsi di un evento successivo (l'esito del giudizio o del ricorso) ma che va subito fronteggiata. In presenza di situazioni come quella delineata è stata valutata dall'ente la possibilità di accantonare l'onere stimato in un apposito fondo rischi, la cui modalità di gestione contabile è già descritta in altro specifico argomento, a cui pertanto si rinvia.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle uscite correnti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio o nell'eventuale modello che riclassifica gli importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

DESCRIZIONE	2023	2024	2025
1 - Redditi da lavoro dipendente	408.861,56	420.341,56	415.708,57
2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	38.824,00	39.140,00	39.140,00
3 - Acquisto di beni e servizi	934.357,72	839.810,71	779.243,70
4 - Trasferimenti Correnti	180.382,29	152.348,75	94.350,73
7 - Interessi passivi	130.104,68	130.104,68	130.104,68
8 - Altre spese per redditi da capitale			
9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate			
10 - Altre spese correnti	215.860,73	188.396,91	188.396,91
TOTALE TITOLO 1 - Spese Correnti	1.908.890,98	1.770.642,61	1.647.444,59

2.2.2 Spese in conto capitale

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati previsti negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (cronoprogramma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza della prevista esigibilità della spesa.

Rientrano in questo contesto:

- Tributi in conto capitale a carico dell'ente (Macro 1)
- Investimenti fissi lordi (Macro 2)
- Contributi agli investimenti (Macro 3)
- Trasferimenti in conto capitale (Macro 4)
- Altre spese in conto capitale (Macro 5)

Con riguardo alle problematiche contabili di ampio respiro prese in considerazione durante la stesura del bilancio, si evidenzia quanto segue:

- Finanziamento dell'opera, la copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio

e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale, pertanto, non autorizza di per sé l'assegnazione dei lavori che avverrà solo dopo l'avvenuto e completo accertamento della corrispondente entrata. Per maggiori dettagli su questo aspetto si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa dedicato alle modalità di finanziamento degli investimenti;

- Adeguamento del crono programma, l'intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. Premesso ciò, se durante la gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di effettivo di avanzamento dei lavori, tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso esercizio, il necessario riallineamento contabile formerà oggetto di specifico provvedimento. L'adeguamento delle previsioni con l'andamento effettivo sarà effettuato con una variazione di bilancio che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con l'interessamento del fondo pluriennale;
- Trasferimenti in conto capitale a favore di terzi, la concessione di contributi di parte investimento, pur essendo collocata tra le spese in conto capitale, non appartiene a questo comparto. Si tratta, infatti, della prevista erogazione di fondi a beneficio di altri soggetti che assume, nell'ottica economica, la natura di un disinvestimento. Anche per questo motivo, queste voci sono collocate negli equilibri di bilancio tra quelle assimilate alle uscite di parte corrente. Gli eventuali stanziamenti di questa natura sono pertanto soggetti agli stessi principi di competenza adottati per i trasferimenti correnti, già analizzati nell'omonimo argomento.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese in conto capitale mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

DESCRIZIONE	2023	2024	2025
1 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0	0	0
2 - Investimenti fissi lordi	157.869,00	0,00	189.197,59
3 - Contributi agli investimenti	900.000,00	50.000,00	0,00
4 - Altri trasferimenti in conto capitale			
5 - Altre spese in conto capitale	3.075.948,51	9.430.215,00	13.629.519,66
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale	4.133.817,51	9.480.215,00	13.818.717,25

2.2.3 Incremento di attività finanziarie

Sono comprese nell'aggregato:

- Spese per acquisizioni di attività finanziarie (Macro 1)
- Concessione crediti a breve termine (Macro 2)
- Concessione crediti a medio e lungo termine (Macro 3),
- Altre spese per incremento di attività finanziarie (Macro 4)

Gli stanziamenti di questa natura sono previsti nel bilancio dell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridica passiva, rispettando quindi la regola generale che considera, come elemento discriminante, il sussistere dell'esigibilità del credito nell'esercizio in cui la spesa sarà prima prevista e poi imputata.

Per quanto riguarda, in particolare, le concessioni di crediti, queste sono costituite da operazioni di diverso contenuto ma che hanno in comune lo scopo di fornire dei mezzi finanziari a terzi, di natura non definitiva, dato che il percipiente sarà obbligato a restituire l'intero importo ottenuto. Quest'ultima, è la caratteristica che differenzia la concessione di credito dal contributo in conto capitale che invece è, per sua stretta natura, a carattere definitivo.

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti per incremento di attività finanziarie:

- Anticipazione di liquidità, si verifica quando l'ente, in alternativa alla concessione di un vero e proprio finanziamento, decide di erogare a terzi un anticipo di cassa di natura transitoria. I naturali beneficiari di questa operazione possono essere gli enti ed organismi strumentali e le società controllate o partecipate. Per questo tipo di operazione, di norma, il rientro del capitale anticipato si verifica in tempi ragionevolmente rapidi, per lo più nello stesso esercizio del flusso monetario in uscita. In quest'ultimo caso, all'uscita corrisponderà analoga previsione di entrata (riscossione di crediti) collocata nel medesimo esercizio del bilancio;
- Concessione di finanziamento, questo tipo di operazione, a differenza del precedente, è assimilabile ad un formale finanziamento concesso a titolo oneroso. L'elemento determinante che qualifica l'intervento dell'ente è l'attività esercitata del soggetto che ne viene poi a beneficiare, ritenuta meritevole di intervento finanziario. È il caso, ad esempio, del possibile finanziamento di un fondo di rotazione pluriennale, e di solito associato ad uno specifico piano temporale di rientro del credito concesso.

Le operazioni appena descritte, ove previste nel triennio della programmazione, sono state stanziare nell'esercizio in cui si presume sarà adottato l'atto amministrativo di concessione, purché l'iter procedurale abbia termine nello stesso anno. In caso contrario, e cioè quando il diritto di credito del futuro percipiente si colloca in un orizzonte temporale diverso da quello di adozione dell'atto, lo stanziamento di spesa è riportato negli esercizi in cui l'obbligazione passiva, a carico di questa amministrazione, verrà a maturare.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per incremento di attività finanziarie mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

DESCRIZIONE	2023	2024	2025
1 - Acquisizioni di attività finanziarie			
2 - Concessione crediti di breve termine			
3 - Concessione crediti di medio e lungo termine			

4 - Altre spese per incremento di attività finanziarie			
TOTALE TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00

2.2.4 Rimborso di prestiti

Gli stanziamenti destinati alla restituzione dei prestiti sono stati allocati nell'esercizio in cui verrà a scadere l'obbligazione giuridica passiva e che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento annuale.

Appartengono a questa classificazione:

- Rimborso dei titoli obbligazionari (Macro 401)
- Rimborso dei prestiti a breve termine (Macro 402)
- Rimborso dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro 403)
- Rimborso di altre forme di indebitamento (Macro 404)

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

- Quota capitale, si tratta della restituzione dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;
- Quota interessi, è l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, è collocata, diversamente da quest'ultima, tra le spese correnti (Macro.107/U).

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per rimborso di prestiti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

DESCRIZIONE	2023	2024	2025
1 - Rimborso di titoli obbligazionari			
2 - Rimborso prestiti a breve termine			
3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	44.549,79	44.549,79	109.749,79
4 - Rimborso di altre forme di indebitamento			
TOTALE TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	105.049,79	105.049,79	105.049,79

2.2.5 Chiusura delle anticipazioni

Sono associate a questa casistica:

- Chiusura anticipazioni ricevute da tesoriere/cassiere (Macro 1)

Si contrappongono all'analoga voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. L'eventuale somma prevista in bilancio indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l'avvenuta registrazione contabile dell'operazione nel versante delle spese. Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che dovranno essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio.

Anche in questo caso, in assenza di deroghe al principio di riferimento, si applica la regola generale che impone di prevedere la spesa nell'esercizio in cui l'impegno diventerà effettivamente esigibile.

Il prospetto mostra la composizione sintetica relativa alla chiusura delle anticipazioni mentre il dettaglio (spese per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale, a cui pertanto si rinvia.

DESCRIZIONE	2023	2024	2025
1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTALE TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

A titolo informativo, si riporta il riepilogo spese per MISSIONI

MISSIONE	DESCRIZIONE	2023	2024	2025
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali, di gestione	936.637,07	698.081,99	632.453,06
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	21.800,00	21.800,00	21.800,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	677.506,21	173.473,77	115.904,68
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	1.497.463,33
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	8.000,00	8.000,00	8.000,00
MISSIONE 07	Turismo	1.000.000,00	6.500.000,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	303.366,23	303.366,23	303.366,23
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.612.344,19	2.287.046,68	12.506.300,60

MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	211.654,06	190.377,03	190.377,03
MISSIONE 11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.200,00	7.200,00	7.200,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	42.000,00	10.000,00	10.000,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	27.940,00	1.500,00	1.500,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	878.215,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	176.260,73	153.796,91	153.796,91
MISSIONE 50	Debito pubblico	62.549,79	62.549,79	120.049,79
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	4.681.200,00	4.681.200,00	4.681.200,00
	TOTALE GENERALE SPESE	12.768.458,28	17.976.607,40	22.257.111,63

2.3 PREVISIONI DI CASSA

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza. Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti.

Dal punto di vista prettamente contabile, le entrate che negli esercizi precedenti a quello di introduzione dei nuovi principi contabili erano state accertate per cassa, in luogo del criterio di competenza, sono state previste continuando ad applicare l'originario criterio, e questo fino al loro esaurimento. Fino a quel momento, pertanto, la previsione di competenza e quella di cassa di queste poste particolari continuerà a coincidere, salvo l'abbandono anticipato di questo criterio in deroga.

Per quanto riguarda la gestione dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti saranno registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui per altro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi.

Il prospetto riporta la situazione complessiva che evidenzia il pareggio obbligatorio relativo alle previsioni di competenza ed integrato con l'indicazione dei flussi di cassa previsti (incassi e pagamenti).

DESCRIZIONE	STANZIAMENTO COMPETENZA 2023	STANZIAMENT O CASSA 2023
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.112.646,83	1.835.695,74
2 - Trasferimenti correnti	546.712,76	714.258,68
3 - Entrate extratributarie	212.150,00	560.622,20
4 - Entrate in conto capitale	4.143.817,51	6.171.420,52
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
6 - Accensione prestiti	0,00	21.201,94
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.150.918,84
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	4.681.200,00	4.715.946,01
TOTALE GENERALE ENTRATE	12.696.527,10	16.170.063,93

DESCRIZIONE	STANZIAMENT O COMPETENZA 2023	STANZIAMENT O CASSA 2023
1 - Spese correnti	1.908.890,98	2.250.088,07
2 - Spese in conto capitale	4.133.817,51	7.945.234,77
3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
4 - Rimborso di prestiti	44.549,79	44.549,79
5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.141.892,79

7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	4.681.200,00	4.735.217,60
TOTALE GENERALE SPESE	12.768.458,28	17.116.983,02

MISSIONE	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO COMPETENZA 2023	STANZIAMENTO CASSA 2023
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali, di gestione	936.637,07	1.316.257,91
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	21.800,00	25.602,35
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	677.506,21	1.258.260,53
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	8.000,00	81.891,60
MISSIONE 07	Turismo	1.000.000,00	1.000.000,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	303.366,23	381.114,10
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.612.344,19	5.417.064,96
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	211.654,06	459.701,06
MISSIONE 11	Soccorso civile	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.200,00	52.895,13
MISSIONE 13	Tutela della salute	42.000,00	49.131,41
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	27.940,00	28.707,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	106.696,79
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00

MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	176.260,73	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	62.549,79	62.549,79
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	2.000.000,00	2.141.892,79
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	4.681.200,00	4.735.217,60
	TOTALE GENERALE SPESE	12.768.458,28	17.116.983,02

3 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato di amministrazione, presunto o definitivo, è stato calcolato e poi scomposto nelle singole componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), e ciò al fine di conservare l'eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi. Il margine di azione dell'ente nell'utilizzare il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, infatti, dipende essenzialmente da due fattori: l'esistenza o meno di una situazione definitiva che può, a sua volta, essere già stata formalizzata o meno.

A seconda dei casi, infatti, si può essere in presenza di un adempimento formalmente chiuso (rendiconto già approvato), di una situazione definita solo dal punto di vista tecnico ma non ancora formalmente conclusa (chiusure di pre-consuntivo) oppure, e questo si verifica quando il bilancio di previsione è approvato prima dell'inizio dell'esercizio a cui si riferisce, da una condizione provvisoria che si fonda sulla stima attendibile dei movimenti in corso di definizione tecnica (risultato presunto sulla base di chiusure contabili provvisorie).

Per quanto riguarda la scomposizione del risultato nelle componenti elementari, la quota di avanzo accantonata è costituita da economie sugli stanziamenti in uscita del fondo crediti di dubbia esigibilità e da quelle, sempre nel versante della spesa, relative alle eventuali passività potenziali (fondi spese e fondi rischi). La quota vincolata è invece prodotta dalle economie su spese finanziate da entrate con obbligo di destinazione imposto dalla legge o dai principi contabili, su spese finanziate da mutui e prestiti contratti per la copertura di specifici investimenti, da economie di uscita su capitoli coperti da trasferimenti in conto capitale concessi per il finanziamento di interventi con destinazione specifica e, infine, da spese finanziate con entrate straordinarie su cui è stato attribuito un vincolo di destinazione su libera scelta dell'ente.

Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del bilancio, si è proceduto a determinare il valore contabile del risultato di amministrazione applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti. Con l'approvazione del bilancio, quindi, in presenza del risultato di amministrazione presunto, è possibile utilizzare la quota del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate. In alternativa, ma solo con la disponibilità del risultato di amministrazione definitivo (rendiconto approvato) e compatibilmente con i vincoli imposti dai principi contabili, è invece possibile estendere la tipologia di applicazione dell'avanzo alle altre componenti, diverse da quelle vincolate.

Il prospetto mostra la composizione sintetica del risultato di amministrazione

Risultato di amministrazione

	DESCRIZIONE	2022

(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio N-1	1.225.668,55
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio N-1	0,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio N-1	4.021.345,45
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio N-1	3.951.202,63
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio N-1	211.057,04
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio N-1	23.078,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio N-1	1.948,69
(=)	Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno N	1.109.781,02
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
(-)	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio N-1	0,00
(=)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1	1.109.781,02

Composizione del Risultato di amministrazione

DESCRIZIONE	2021
Parte accantonata	1.165.979,00
Parte vincolata	33.933,23
Parte destinata agli investimenti	0,00
Parte disponibile	-90.131,21
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	-90.131,21

3.1 CRITERI E DETERMINAZIONE DEI FONDI ACCANTONAMENTO

3.1.1 Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità - principi

E' una delle novità di maggior rilievo introdotte dal sistema contabile armonizzato, il quale prevede un accantonamento obbligatorio al Fondo Crediti di dubbia e difficile esigibilità, da intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste e accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare le spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Il principio contabile applicato n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale (es. le sanzioni amministrative al codice della strada, ecc.); infatti, per tali entrate è vietato il cd. accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto.

Il F.C.D.E. è disciplinato dettagliatamente nel principio contabile di cui sopra con riferimento:

- all'accantonamento nel bilancio di previsione;
- all'accantonamento nel risultato di amministrazione effettuato in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione.

3.1.1.1 Il Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità nel bilancio di previsione

Con riferimento all'accantonamento nel bilancio di previsione, il principio applicato concernente la contabilità finanziaria n. 3.3 precisa che tra le spese di ciascun esercizio deve essere stanziata un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione:

- della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti di dubbia e difficile esazione che si prevede si formeranno nell'esercizio;
- della loro natura;
- dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Ai fini della determinazione del Fondo, la scelta del livello di analisi dei crediti (tipologia, categoria, capitolo) è lasciata al singolo ente. Non richiedono l'accantonamento al Fondo, in quanto considerate sicure:

- i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto entrate destinate ad essere accertate a seguito dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;
- i crediti assistiti da fidejussione;
- le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa;
- le entrate rimosse per conto di altro ente da versare al beneficiario.

Nel bilancio di previsione occorre:

- a) individuare le tipologie di entrate stanziate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi (negli anni del quinquennio che precedono l'adozione dei principi, come somma degli incassi in c/competenza ed in c/residui);
- c) determinare l'importo dell'accantonamento al Fondo, applicando agli stanziamenti le percentuali determinate al punto b), utilizzate anche per la determinazione degli stanziamenti a titolo di F.C.D.E. in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

In attuazione di tali disposizioni, si destina al Fondo Crediti di dubbia e difficile esigibilità l'ammontare complessivo esposto nei prospetti allegati al Bilancio di previsione che si riportano di seguito:

FCDE 2023	STANZIAMENTO DI BILANCIO	ACCANTONAMENT O OBBLGATORIO	ACCANTONAMENT O EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.124.861,87	0,00	44.152,00	3,93%
2 - Trasferimenti correnti	541.212,76	0,00	0,00	0,00%
3 - Entrate extratributarie	207.150,00	0,00	83.425,24	40,27%
4 - Entrate in conto capitale	4.143.817,51	0,00	0,00	0,00%
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE FCDE 2023	6.017.042,14	0,00	127.577,24	2,12%

FCDE 2024	STANZIAMENTO DI BILANCIO	ACCANTONAMENT O OBBLGATORIO	ACCANTONAMENT O EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.136.264,31	0,00	44.152,00	3,89%
2 - Trasferimenti correnti	462.345,76	0,00	0,00	0,00%
3 - Entrate extratributarie	202.150,00	0,00	90.961,42	45,00%
4 - Entrate in conto capitale	9.485.215,00	0,00	0,00	0,00%
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE FCDE 2024	11.285.975,07	0,00	135.113,42	1,20%

FCDE 2025	STANZIAMENTO DI BILANCIO	ACCANTONAMENT O OBBLGATORIO	ACCANTONAMENT O EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.136.264,31	0,00	44.152,00	3,89%
2 - Trasferimenti correnti	404.347,74	0,00	0,00	0,00%
3 - Entrate extratributarie	202.150,00	0,00	90.961,42	45,00%
4 - Entrate in conto capitale	13.823.717,25	0,00	0,00	0,00%
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE FCDE 2025	15.566.479,30	0,00	135.113,42	0,87%

3.1.2 Altri fondi di accantonamento

3.1.2.1 Fondo rischi contenzioso

Altro fondo che il principio contabile applicato della contabilità finanziaria introduce è il “fondo contenziosi” da stanziarsi a copertura del rischio che potrebbe verificarsi nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento delle spese. Poiché l’obbligazione passiva è condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, ai fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione, che dovrà essere accantonato per la copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva.

3.1.2.2 Fondo perdite società partecipate

Particolare attenzione merita l’obbligo già in vigore dal 2015 di costituire un accantonamento per le perdite della società partecipate. Il principio alla base di questa disposizione è che le PA locali debbano essere responsabili per tali perdite, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

3.1.2.3 Fondo per indennità di fine mandato

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al D.Lgs.118/2011 è stato costituito apposito “Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco” che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un’economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione. L’importo da accantonare corrisponde ad un’indennità mensile del sindaco.

3.1.2.4 Fondo di Anticipazione di Liquidità

Gli stanziamenti del Bilancio di previsione prevedono altresì l’iscrizione del fondo per l’accantonamento del Fondo di Anticipazione di Liquidità, in attuazione dell’art.39-ter. Tale norma prevede infatti che:

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare 16 complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.
2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.
3. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:
 - a) nel bilancio di previsione 2020-2023, nell'entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
 - b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.
4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

In attuazione di tali disposizioni si rimanda all'allegato a1) ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE presente fra gli allegati del bilancio di previsione

3.2 CRITERI E DETERMINAZIONE DEI FONDI VINCOLATI

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la **legge o i principi contabili generali** e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa. Per gli enti locali i vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle leggi statali che dalle leggi regionali.
Nei casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore dell'ente, si è in presenza di vincoli derivanti da trasferimenti e non da legge;
- derivanti **da mutui e finanziamenti contratti** per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti **da trasferimenti** erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti". La natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa;
- derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione (**attribuiti dall'ente**) E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti

fuori bilancio (per gli enti locali compresi i debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio).

- **Altri vincoli**, voce residuale di vincoli non trattati nei casi precedenti

E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria. Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non si applica alle cd. risorse destinate.

In attuazione di tali disposizioni si rimanda l'allegato a2) ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE presente fra gli allegati del bilancio di previsione

3.3 CRITERI E DETERMINAZIONE DEI FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI

La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. Negli allegati al bilancio di previsione e al rendiconto riguardanti il risultato di amministrazione, non si provvede all'indicazione della destinazione agli investimenti delle entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

In attuazione di tali disposizioni si rimanda all'allegato a3) ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE presente fra gli allegati del bilancio di previsione

3.4 AVANZO (DISAVANZO) APPLICATO IN ENTRATA

Il pareggio generale di bilancio è risultato dalla corrispondenza tra la somma delle entrate, dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato eventualmente applicati, a cui si contrappone il totale delle uscite che comprendono anche gli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato originate dalle spese la cui imputazione contabile è stata attribuita ad esercizi futuri, diversi dall'anno di competenza.

La presenza degli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato in entrata e uscita è originata dal criterio di imputazione delle poste di bilancio che devono tenere conto del momento in cui diventerà esigibile l'entrata o l'uscita e non più dell'esercizio in cui nasce il procedimento amministrativo, a cui queste poste fanno riferimento.

In particolare, per quanto riguarda il possibile stanziamento tra le entrate del nuovo bilancio dell'avanzo di amministrazione non vincolato, si conferma che l'equilibrio complessivo è stato conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera, rispettando quindi quanto riportato nel pronunciamento della Corte costituzionale che vieta di costruire il pareggio in sede preventiva tramite l'applicazione dell'avanzo presunto, dato che tale posta non è stata ancora formalmente accertata con il rendiconto.

In sede di approvazione del bilancio, come per altro anche nelle successive variazioni, è invece consentito l'utilizzo della quota presunta del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dal pre-consuntivo di chiusura, mentre l'applicazione a

bilancio delle altre componenti del risultato è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del rendiconto.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, e più precisamente nell'ipotesi in cui si fosse optato per l'immediato utilizzo della quota vincolata di avanzo presunto, esiste l'obbligo posto a carico dell'organo esecutivo di approvare il prospetto aggiornato con il calcolo del risultato presunto predisposto sulla base di un pre-consuntivo delle entrate e delle spese vincolate.

In questa ipotesi, se dal prospetto dovesse emergere che la quota vincolata di avanzo presunto è stata applicata al bilancio per un importo superiore al dato ufficiale di consuntivo, o quanto meno, al valore ufficioso di pre-consuntivo, con successiva variazione l'ente sarebbe obbligato a correggere l'iniziale errore di valutazione ridimensionando la quota di risultato vincolato originariamente applicata, e questo, fino alla concorrenza del valore corretto.

Se dal medesimo prospetto, che è tenuto costantemente aggiornato sulla scorta delle informazioni che si perfezionano man mano che ci si avvicina al rendiconto, emerge che il risultato di amministrazione presunto non è nemmeno sufficiente a garantire la riproposizione delle quota accantonata, vincolata e destinata agli investimenti, la differenza in difetto deve essere iscritta nel primo esercizio del nuovo bilancio sotto forma di disavanzo dovuto al mancato ripristino del vincolo di destinazione.

Questa casistica, ovviamente, non riguarda l'ente pubblico che approva il bilancio dopo avere già deliberato il rendiconto dell'esercizio precedente, situazione nella quale non esiste più alcun margine d'incertezza nella composizione del risultato di amministrazione e delle sue componenti oggetto di vincolo.

Dal punto di vista strettamente operativo, l'eventuale applicazione al primo anno del bilancio triennale della quota dell'avanzo vincolato approvata a rendiconto, ed originata da economie su spese vincolate del bilancio precedente, può essere anche disposta dai responsabili dei servizi competenti oppure, se le modalità comportamentali non sono state definite dal regolamento di contabilità, dal responsabile del servizio finanziario.

In entrambi i casi, il provvedimento tecnico di re-imputazione dell'economia vincolata andrà a sostituire la delibera di variazione di bilancio, altrimenti obbligatoria.

Il prospetto mostra la composizione sintetica del risultato di amministrazione presunto applicato a bilancio, conforme a quanto iscritto nella parte entrata del bilancio di previsione ufficiale, a cui pertanto si rinvia.

DESCRIZIONE	2023	2024	2025
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	78.864,35	11.365,50	11.365,50
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	78.864,35	11.365,50	11.365,50

DESCRIZIONE	2023	2024	2025
Disavanzo di Amministrazione	6.933,17	6.933,17	6.933,17

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	0,00	0,00	0,00
Disavanzo di Amministrazione	6.933,17	6.933,17	6.933,17

4 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, situazione questa, che se non gestita con una soluzione contabile adeguata, porterebbe alla formazione di una componente di avanzo nell'anno in cui nasce il finanziamento (mancata imputazione dell'impegno) e di disavanzo (assenza del finanziamento della spesa) in quelli immediatamente successivi; e questo, fino alla completa imputazione dell'originaria previsione di spesa.

Si tratta di una situazione a cui il legislatore ha cercato di porvi rimedio con una soluzione originale. La tecnica, che prevede l'impiego del fondo pluriennale vincolato, ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine.

La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Non si tratta, pertanto, di un criterio generalizzato applicabile a tutte le casistiche di assunzione dell'impegno ma solo ad una cerchia ristretta di situazioni, tutte codificate dalla legge o espressamente regolamentate dai principi contabili, a cui l'ente deve fare riferimento.

Nelle situazioni come quella prospettata, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi), con poche eccezioni richiamate dalla legge. Il legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile.

Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di incerto esito e collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali.

La soluzione indicata, però, non è esente da difficoltà di gestione.

Venendo ai criteri adottati per la stesura del documento contabile, la quota dell'originario impegno che si prevede sarà liquidata nell'esercizio è stata prevista nella normale voce di bilancio delle spese mentre quella che non si tradurrà in debito esigibile in quello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata fondo pluriennale vincolato.

L'importo complessivo di questo fondo, dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Lo stanziamento complessivo delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita indica, pertanto, quella parte dell'impegno originario in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è rinviata, secondo il piano di lavoro previsto (crono programma per gli investimenti o previsione di liquidazione per le spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione) ad esercizi successivi.

Per quanto riguarda invece la dimensione complessiva assunta del fondo, questo importo è originato sia dai procedimenti di spesa sorti in esercizi precedenti che dalle previsioni di uscita riconducibili all'attuale bilancio.

La somma delle due distinte quote indica il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio.

4.1 COMPOSIZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario originato da risorse accertate in anni precedenti ma destinate a finanziare obbligazioni passive che diventeranno esigibili solo in esercizi successivi a quello in cui era sorto l'originario finanziamento.

I criteri adottati per individuare le voci che alimentano il fondo sono quelli prescritti dal principio applicato alla contabilità finanziaria potenziata.

In particolare, dove le informazioni disponibili lo hanno consentito, si è operata la stima dei tempi di realizzazione dell'intervento di investimento (cronoprogramma) o di parte corrente (previsione di evasione degli ordini o di esecuzione della fornitura di beni o servizi), entrambi finanziati da entrate a specifica destinazione.

La spesa la cui esecuzione è attribuibile ad altro esercizio è stata poi ripartita e imputata pro-quota nell'anno in cui si ritiene andrà a maturare la corrispondente obbligazione passiva.

In conseguenza di ciò, la quota di spesa che si ritiene non sarà imputata nell'anno di perfezionamento del finanziamento (imputazione rinviata ad esercizi futuri) è stata riportata sia nelle uscite di quell'esercizio, alla voce riconducibile al fondo pluriennale vincolato che, per esigenze di quadratura contabile, anche nella corrispondente voce di entrata del bilancio immediatamente successivo.

Questo approccio è stato riproposto in tutti gli anni successivi a quello di origine del finanziamento e fino all'ultimazione della prestazione (completa imputazione dell'originario impegno).

La situazione iniziale, come descritta, non è statica ma potrà subire degli aggiornamenti nel corso del tempo. Questo si verificherà, ad esempio, qualora si dovesse procedere ad una variazione del cronoprogramma (investimenti) con l'anticipazione o il differimento della spesa in esercizi diversi a quelli previsti in origine.

Detta modifica, se confermata, sarà recepita e poi formalizzata con una variazione di bilancio, soggetta ad esplicita approvazione dell'organo deliberante, che porterà a ricollocare gli stanziamenti negli anni interessati dall'aggiornamento, con conseguente interessamento anche delle previsioni in uscita e di entrata riconducibili al fondo pluriennale vincolato.

La composizione del fondo, determinata a bilancio sulla scorta delle informazioni e delle stime di tempistica (previsione di imputazione della spesa) al momento disponibili, sarà poi soggetta ad un'attenta verifica in sede di riaccertamento a rendiconto, dove ogni posta interessata dal fondo pluriennale sarà attentamente ponderata per arrivare, dopo le eventuali operazioni di cancellazione (economia) e reimputazione (riallocazione temporale della spesa) alla configurazione definitiva.

Come ogni altra voce di bilancio, infatti, anche i capitoli interessati dal fondo pluriennale sono soggetti alle normali operazioni di riaccertamento che precedono la stesura del conto consuntivo, e questo, sia in termini di entrata che di uscita.

Il prospetto seguente mostra la composizione del fondo pluriennale vincolato inserita fra gli allegati obbligatori del bilancio di previsione.

MISSIONE	DESCRIZIONE	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio N	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviata all'esercizio N+1 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FPV 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	DESCRIZIONE	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio N	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviata all'esercizio N+1 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio o N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazioni e agli esercizi	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FPV 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	DESCRIZIONE	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio N	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviata all'esercizio N+1 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio o N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione e agli esercizi	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FPV 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Equilibri finanziari e principi contabili

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del principio n.15 - **Equilibrio di bilancio**).

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del

fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del principio n.16 - **Competenza finanziaria**).

Nel predisporre i documenti non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli (Peg), pertanto, sarà formulata in modo da considerare che la rilevazione contabile dei fatti di gestione dovrà poi analizzare anche l'aspetto economico dei movimenti (rispetto del principio n.17 - **Competenza economica**).

Le previsioni sui primi due anni sono state quantificate, ove possibile, partendo dalle corrispondenti poste già comprese nel secondo e nel terzo anno dell'ultimo documento di programmazione triennale, ripreso nella sua versione più aggiornata, e procedendo poi a riformulare gli stanziamenti sulla scorta delle esigenze attuali e secondo le regole contabili in vigore. Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, di competenza del responsabile finanziario e finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si dà atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili.

Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti.

DESCRIZIONE	2023	2024	2025
Equilibrio di parte corrente (+)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte capitale (+)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE	0,00	0,00	0,00

5.1 Composizione ed equilibrio del bilancio corrente

Il bilancio è stato costruito distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata. Questo effetto è stato ottenuto senza applicare il risultato di amministrazione presunto per casistiche che non fossero riconducibili all'impiego delle quote accantonata o vincolata dello stesso avanzo. Sussiste, infatti, il divieto di utilizzare il risultato presunto per finanziare il bilancio corrente, ipotesi invece ammessa, seppure con restrizioni, solo dopo l'approvazione del rendiconto.

Per attribuire gli importi ai rispettivi esercizi è stato seguito il criterio della competenza potenziata il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.

In particolare, i criteri di massima adottati per imputare la spesa corrente sono stati i seguenti:

- lo stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se si stima che la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicato il principio che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio.

Per quanto riguarda invece il conseguimento dell'equilibrio di parte corrente, questo è stato raggiunto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione, anche dello stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E).

Il criterio di imputazione riferito alla gestione corrente è talvolta soggetto a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili; questi aspetti particolari saranno affrontati nella sezione della Nota che descrive i criteri di valutazione delle entrate e poi, in argomento separato, quelli relativi alle uscite.

Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio corrente nei 3 esercizi del bilancio pluriennale

DESCRIZIONE	2023	2024	2025
Totali titoli (I+II+III) Entrate	1.871.509,59	1.805.760,07	1.747.762,05
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	0,00	0,00	0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	78.864,35	11.365,50	11.365,50
Entrate iscritte nella parte capitale destinate all'equilibrio corrente	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale entrate di parte corrente	1.960.373,94	1.822.125,57	1.764.127,55
Spese correnti (titolo I)	1.908.890,98	1.770.642,61	1.647.444,59
Rimborso prestiti parte del titolo IV	44.549,79	44.549,79	105.049,79
Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	6.933,17	6.933,17	6.933,17
Spese iscritte al titolo 2 da finanziare in parte corrente	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	0,00	0,00	0,00
Totale spese di parte corrente	1.960.373,94	1.822.125,57	1.764.127,55
SALDO DI PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00

5.2 Composizione ed equilibrio parte capitale

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente, e ciò al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due comparti, così diversi per origine e finalità. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa copertura, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata).

I criteri generali seguiti per imputare la spesa di investimento sono i seguenti:

- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- se il cronoprogramma, che definisce lo stato di avanzamento dei lavori, prevede invece che l'opera sarà ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicata la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato e fino

all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);

- sempre nella stessa ipotesi e salvo eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno.

Per quanto riguarda invece il conseguimento dell'equilibrio di parte investimenti, questo è stato raggiunto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di spese in C/capitale finanziate da entrate a specifica destinazione, anche dello stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale.

I criteri generali riferiti agli investimenti, in particolari casi, sono soggetti a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili. Questi aspetti saranno affrontati nella sezione della Nota che descrive i criteri di valutazione delle entrate e poi, in argomento distinto, quelli delle uscite.

Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio in C/capitale nei 3 esercizi del bilancio pluriennale

DESCRIZIONE	2023	2024	2025
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo IV	4.143.817,51	9.485.215,00	13.823.717,25
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Entrate titolo V destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo VI	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate di parte capitale	4.133.817,51	9.480.215,00	13.818.717,25
Spese titolo II	4.133.817,51	9.480.215,00	13.818.717,25
Fondo pluriennale vincolato di parte investimenti (di spesa)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per acquisizioni di attività finanziarie (di spesa)	0,00	0,00	0,00
Spese iscritte al titolo 2 da finanziare in parte corrente	0,00	0,00	0,00

Totale spese di parte capitale	4.133.817,51	9.480.215,00	13.818.717,25
Differenza di parte capitale	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
SALDO DI PARTE CAPITALE	0,00	0,00	0,00

6 Altre informazioni

6.1 Partecipazioni in società

La legge attribuisce all'ente la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche per mezzo di società private, direttamente costituite o partecipate, ed indica così un modulo alternativo di gestione rispetto alla classica azienda speciale.

La forma societaria adottata, pertanto, al pari del possibile fine lucrativo che di per sé non è in contrapposizione con il perseguimento di uno scopo pubblico, non ha alcun peso per conferire o meno al soggetto operante la natura pubblica. Le modalità di gestione dei servizi sono lasciate alla libera scelta della pubblica amministrazione, seppure nel rispetto di taluni vincoli dettati dall'esigenza di non operare una distorsione nella concorrenza di mercato.

L'acquisizione di una partecipazione, d'altro canto, vincola l'ente per un periodo non breve che si estende oltre l'intervallo temporale previsto dall'attuale programmazione di bilancio. Per questa ragione, le valutazioni poste in sede di stesura della Nota integrativa hanno interessato anche le partecipazioni, con riferimento alla situazione in essere ed ai possibili effetti prodotti da un'espansione del fenomeno sugli equilibri finanziari. In questo ambito, è stata posta particolare attenzione all'eventuale presenza di ulteriori fabbisogni di risorse che possono avere origine dalla condizione economica o patrimoniale degli eventuali rapporti giuridici consolidati.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

TIPOLOGIA SOCIETA'	RAGIONE SOCIALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	PARTECIPAZIONE DIRETTA/INDIRETTA
Centro Servizi Territoriali	Alto Tirreno Cosentino SCRAL	1,09	Diretta
Centro Servizi Territoriali	Asmenet Calabria SCRAL	0,22	Diretta
Società consortile a responsabilità limitata	Gruppo di Azione Locale «Riviera dei cedri	Quota nominale di € 700,00	Diretta

6.2 GARANZIE PRESTATE

L'amministrazione può legittimamente concedere delle garanzie, principali o sussidiarie, a favore di altri soggetti, sottoscrivendo i rispettivi documenti che vincolano l'ente nel tempo. Dal punto di vista prettamente patrimoniale, il valore complessivo delle garanzie prestate è riportato tra i conti d'ordine della contabilità economica mentre la concessione della singola garanzia non richiede, di regalo, alcuna registrazione finanziaria né è soggetta a particolari restrizioni.

Pur in assenza di specifici vincoli, l'approccio prudente alle problematiche della gestione, che deve sempre precedere le scelte della pubblica amministrazione, può portare l'ente a preferire il possibile accantonamento di un fondo rischi tra le uscite di uno o più esercizi del triennio entrante.

L'eventuale stanziamento, a carattere facoltativo, può essere assimilato ad un'economia di bilancio volontaria, non soggetta quindi ad impegno, e collegata al rischio implicito connesso con la sottoscrizione delle garanzie verso terzi. Questo risparmio forzoso produrrà a rendiconto una componente positiva nel calcolo del risultato di amministrazione, importo poi riservato, nella forma di avanzo vincolato, alla copertura dell'onere che potrebbe sorgere per l'eventuale escussione del debito garantito. La decisione di costituire o incrementare il fondo può essere presa all'inizio, in sede di programmazione di medio periodo, oppure nel corso dell'anno, con l'adozione di una o più variazioni di bilancio.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

RAGIONE SOCIALE	IMPORTO
// //	// //
TOTALE GARANZIE	0,00

6.3 Impieghi finanziari in strumenti derivati

Per "strumenti derivati" si intendono i prodotti offerti dal mercato creditizio il cui valore dipende dall'andamento di un'attività sottostante che può essere di natura finanziaria, come ad esempio i titoli azionari, i tassi di interesse o l'andamento dei cambi, oppure di natura reale, come nel caso di oro, petrolio, e così via. Le difficili problematiche di gestione connesse con l'avvenuta sottoscrizione di strumenti derivati sono emerse in seguito al progressivo diffondersi di questi strumenti atipici anche nel particolare mondo degli enti locali. Regioni, province e comuni, infatti, hanno fatto ampio ricorso alla finanza derivata sia nella gestione del proprio debito che in fase di ristrutturazione dell'indebitamento.

Queste operazioni hanno avuto un impatto positivo ed immediato sul bilancio, dato che il loro acquisto era proprio finalizzato allo scopo di liberare risorse finanziarie altrimenti congelate dall'indebitamento pregresso. In una prospettiva di più ampio respiro, però, gli impieghi in strumenti derivati hanno avuto l'effetto di trasferire in un futuro più o meno lontano il rischio che deriva dalla definitiva quantificazione del prestito effettivo da rimborsare. In particolari circostanze, si sono pertanto verificati effetti distorsivi sul bilancio non previsti al momento dell'originaria stipula. Le perdite emergenti ed il rischio di futuri esborsi di ammontare superiore a quello preventivabile, pur essendo insite nella natura stessa di questi

prodotti finanziari atipici, non è stato, quindi, sempre valutato in tutte le sue implicazioni. Questo è il motivo per cui le operazioni di questa natura hanno incontrato un crescente livello elevata attenzione.

L'eventuale presenza di operazioni di questa natura va pertanto monitorata con la dovuta cautela, visti i possibili risvolti sui delicati equilibri di bilancio, difficilmente prevedibili con largo anticipo.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

IMPIEGHI STANZIATI IN STRUMENTI DERIVATI	2023	2024	2025
	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00

7 CONCLUSIONI

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti). I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della "competenza finanziaria potenziata" mentre risulta correttamente calcolato, ed eventualmente stanziato a bilancio, sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione. I fenomeni con andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi sull'attuale strategia di bilancio sono stati descritti ed analizzati, in ogni loro aspetto, fornendo inoltre le opportune considerazioni.

Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stata scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nel documento di programmazione principale, sono state riprese e sviluppate nella presente Nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.

I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.

